



**Ordine dei Dottori Commercialisti**  
e degli **Esperti Contabili di Roma**

# **Il monitoraggio fiscale**

## **Il quadro RW**

I soggetti obbligati e le attività da indicare

***Sabrina Capilupi***



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

Roma, 9 maggio 2025

COMMISSIONE REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI



## **Normativa e Prassi Monitoraggio**

**D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227**

Art. 11, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505

Artt. Da 12 a 16 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 409

Art. 2, comma 16, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

Art. 8, comma 16-*bis*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

Art. 9, comma 1, lett. c), della L. 6 agosto 2013, n. 97

Art. 2, comma 4-*bis*, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

Art. 4, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89

Art. 2, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n. 186

Art. 7-*quater*, comma 23, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

Art. 8, comma 7, lett. e), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

Art. 1, comma 129, lett. c), della L. 29 dicembre 2022, n. 197



## **Normativa e Prassi Monitoraggio**

Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013

Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (cap. 13: titolare effettivo, amministratori di società cambio attività valore iniziale 1° gennaio)

Circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016 (cap. 14: giacenza media)

Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 (trust)

Risoluzione n. 394/E del 24 dicembre 2002 (polizze estere)

Risoluzione n. 57 del 27 febbraio 2002 (antiquariato)

Risoluzione n. 172 del 3 luglio 2009 (imbarcazioni)

Risoluzione n. 128/E del 10 dicembre 2010 (frontalieri)

Risoluzione n. 15/E del 18 febbraio 2011 (polizze estere)

Risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2014 (*stock option* estere)

Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 (criptovalute)

Risoluzione n. 77/E del 16 settembre 2016 (valorizzazione degli immobili)

Risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019 (definizione di titolare effettivo)

Risposta interpello n. 788 del 24 novembre 2021 (criptovalute)





## **Normativa e Prassi Monitoraggio**

Risposta ad interpello n. 155 del 24 marzo 2022 (peer to peer lending)  
Risposta ad interpello n. 339 del 23 giugno 2022 (polizze estere)  
Risposta ad interpello n. 397 del 1 agosto 2022 (criptovalute)  
Risposta ad interpello n. 433 del 24 agosto 2022 (criptovalute)  
Risposta ad interpello n. 437 del 26 agosto 2022 (criptovalute)  
Risposta ad interpello n. 578 del 25 novembre 2022 (dossier titoli all'estero)  
Risposta ad interpello n. 237 del 2 marzo 2023 (trust)  
Risposta ad interpello n. 251 del 16 marzo 2023 (trust)  
Risposta ad interpello n. 75 del 14 marzo 2025  
Istruzioni alla compilazione del quadro RW del Modello Unico PF e del Modello 730





## **Ambito soggettivo: soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW**

- Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
- Enti non commerciali
- Società semplici e Associazioni professionali



Residenti nel territorio dello Stato

*Art. 2, comma 2, del TUIR:* Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente

*Art. 73, comma 3, del TUIR:* Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello stato, alternativamente, la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.



## **Presupposti per la compilazione del quadro RW**

L'obbligo di monitoraggio sussiste nell'ipotesi di **detenzione** di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di:

- ✓ Proprietà
- ✓ Altro diritto reale

indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (anche se pervengono da eredità o donazioni).

Nel caso di attività in **comunione o cointestate**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Se su un medesimo bene sussistano **più diritti reali** - quali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto - sono tenuti all'effettuazione del monitoraggio sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà.



## **Presupposti per la compilazione del quadro RW**

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la **disponibilità o la possibilità di movimentazione**.

(Sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320, del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052 e del 9 ottobre 2014, n. 26848)

Vi rientrano le deleghe ad operare su di un rapporto all'estero altrui senza alcuna limitazione, a prescindere dal fatto che il delegato effettui o meno delle operazioni.

L'obbligo dichiarativo non sussiste tutte le volte in cui sia stata rilasciata una mera delega ad operare per conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato (es.: amministratore di società) e nei casi in cui la delega non consente al delegato di effettuare operazioni di versamento e prelevamento.



## **Presupposti per la compilazione del quadro RW**

Ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW rileva anche il possesso degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria tramite **interposta persona**.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il *trust* sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Stesse considerazioni valgono nel caso di attività formalmente intestate a fiduciarie estere o ad altri soggetti esteri fittiziamente interposti.



## La figura del titolare effettivo

A decorrere dal 2013, sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non solo i possessori formali delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i «**titolari effettivi**».

Si tratta dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono titolari effettivi dell'investimento attraverso veicoli societari ed altre entità giuridiche (es.: fondazioni o trust), secondo la nozione contenuta nella disciplina dell'**antiriciclaggio** contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recentemente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.



## Esoneri soggettivi

Nessun obbligo di monitoraggio sussiste in capo a:

- ✓ Enti pubblici
- ✓ OICR
- ✓ Società di capitali e di persone (ad eccezione delle società semplici)
- ✓ Enti commerciali
- ✓ Le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo **Stato Italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale oppure presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, relativamente a tutte le attività detenute all'estero
- ✓ I **frontalieri** con riferimento alle attività detenute nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa.

L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero e viene meno al rientro in Italia del dipendente, qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all'estero.

I dipendenti pubblici e frontalieri sono in ogni caso tenuti al pagamento di eventuali imposte.

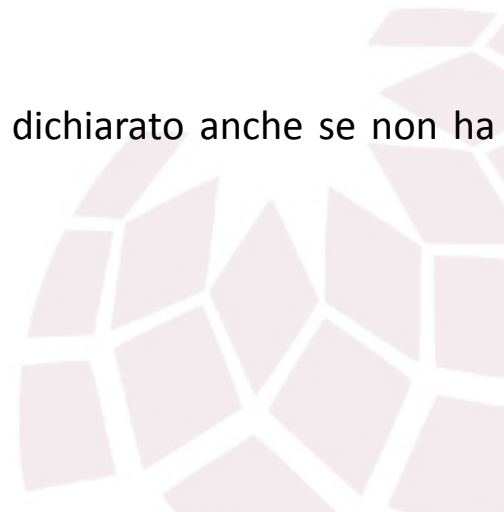


## **Ambito oggettivo: attività da indicare nel quadro RW**

L'obbligo dichiarativo riguarda gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria **suscettibili di produrre redditi che siano imponibili in Italia**, a prescindere dalla fonte di reddito (redditi di fonte italiana o estera) o dai presupposti di territorialità.

Si considerano detenute all'estero anche le attività italiane, sia patrimoniali che finanziarie, detenute per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti.

Se l'investimento è suscettibile di produrre redditi tassabili in Italia va dichiarato anche se non ha prodotto un reddito nel periodo d'imposta di riferimento.





## **Ambito oggettivo: attività da indicare nel quadro RW**

**Attività estere di natura finanziaria:** partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad es. società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere, trust esteri); obbligazioni estere e titoli similari; titoli pubblici italiani emessi all'estero; quote di OICR esteri, valute estere e criptovalute, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli); polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazioni estere; contratti derivati stipulati al di fuori del territorio dello Stato; diritti di opzione all'acquisto di partecipazioni estere; forme di previdenza complementare gestite da fondi pensione esteri; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero; attività finanziarie italiane detenute all'estero.

Tutte le attività finanziarie devono essere indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi imponibili in Italia (vi è una presunzione – relativa - di redditività).

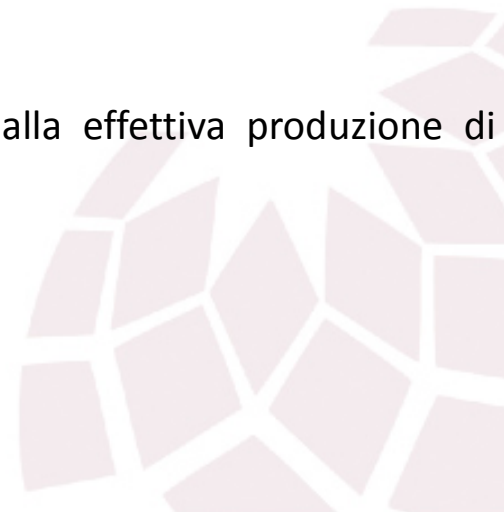


## **Ambito oggettivo: attività da indicare nel quadro RW**

**Attività estere di natura patrimoniale:** immobili situati all'estero e diritti reali immobiliari o quote di essi (es. comproprietà o multiproprietà); oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano al di fuori dello Stato; imbarcazioni e navi da diporto detenuti all'estero e/o iscritti in pubblici registri esteri.

Si considerano detenuti all'estero anche gli immobili detenuti in Italia posseduti per il tramite di società estere interposti o società fiduciarie estere.

Le attività patrimoniali vanno sempre indicate indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta.



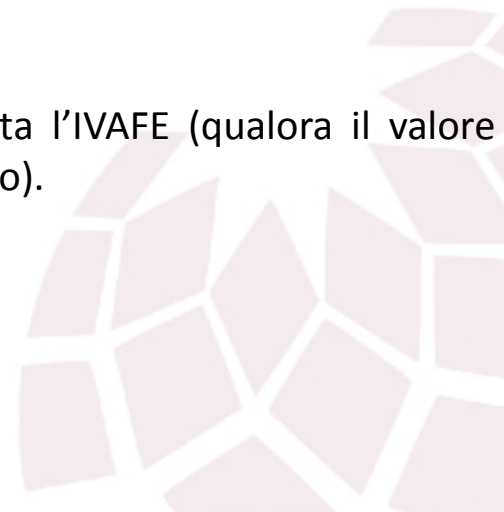


## **Limiti di importo per la compilazione del quadro RW**

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste a prescindere dall'importo delle attività finanziarie e patrimoniali.

Una eccezione è costituita dai **conti correnti e depositi bancari esteri** che non vanno indicati nel quadro RW qualora il **valore massimo complessivo**, raggiunto nel corso del periodo d'imposta, non sia superiore a **15.000 euro**.

Tuttavia, resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro se è dovuta l'IVAFE (qualora il valore medio di giacenza complessivo del conto sia pari o superiore a 5.000 euro).





## **Valorizzazione delle attività nel quadro RW**

La valorizzazione degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria nel quadro RW segue le regole previste ai fini dell'**IVIE** e dell'**IVAFE**, anche se non dovute.

Nel quadro RW devono essere riportate le consistenze delle attività valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione ("**valore iniziale**") e al termine dello stesso o del periodo di detenzione ("**valore finale**") e il periodo di possesso espresso in giorni.

In caso di attività e investimenti **espressi in valuta estera**, il controvalore in euro va calcolato sulla base dei cambi medi mensili predisposti dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento.

Se l'investimento è detenuto per tutto l'anno si utilizzano i cambi medi al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno precedente e dell'anno di detenzione.

Se, invece, l'investimento è stato effettuato o è cessato nel corso dell'anno, si utilizzano il cambio relativo al mese di costituzione o di dismissione dell'investimento.



## Valorizzazione delle attività nel quadro RW

### Attività finanziarie

Il criterio di valorizzazione è:

- il **valore di mercato**
- Il valore nominale, per le attività non negoziate
- Il valore di rimborso, in mancanza del valore nominale
- Il costo di acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo d'imposta, il metodo che deve essere utilizzato è il **L.I.F.O.** e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.



## Valorizzazione delle attività nel quadro RW

### Attività finanziarie

Particolarità:

**Conti correnti:** il criterio di compilazione è quello del valore medio di giacenza ponderato ai giorni di detenzione.

In presenza di più conti correnti presso lo stesso intermediario, occorre indicare come valore iniziale il saldo di ciascun conto al 1° gennaio (cambio valuta del 31 dicembre anno precedente) e come valore finale la giacenza media annua complessiva di tutti i conti.

Per i conti correnti detenuti in Paesi non collaborativi si deve indicare anche l'ammontare massimo che il conto corrente ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Per i conti cointestati ciascun contitolare compila il quadro RW indicando l'intero valore del conto, inserendo, nella colonna 5 "quota di possesso", la propria quota. Nelle colonne 22 e 23 devono essere indicati i codici fiscali degli altri cointestatari. Va barrata la colonna 24 nel caso in cui i cointestatari siano più di due.



## Valorizzazione delle attività nel quadro RW

### Esempio Conti correnti

Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro

Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è  $((5.000 \times 0,5) + 3.000) = 5.500$  euro.

In questo caso vanno compilati due distinti rigi del quadro RW e il valore finale da indicare nella colonna 8 di entrambi i rigi è “5.500”, mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato “17” dato da  $((34,20 \times 50\% (365/365))$  e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da  $((34,20 \times 100\% (365/365))$ .



## Valorizzazione delle attività nel quadro RW

### Attività finanziarie

Particolarità:

**Stock Option:** vanno sempre indicate nel quadro RW se cedibili (valore di mercato).

Negli altri casi, vanno indicate solo quando, il prezzo di esercizio al termine del periodo d'imposta (valore iniziale) è inferiore al valore corrente del sottostante (valore finale).

Non vanno indicate durante il *vesting period*.

Ai fini dell'IVAFAE, rileva il possesso dei soli diritti di opzione cedibili, anche se non esercitabili.

**Deposito titoli:** utilizzando il codice 20, si può indicare il valore complessivo di un deposito titoli (valori complessivi iniziali e somma delle giacenze medie del periodo di imposta) riferendo il numero dei giorni di detenzione al deposito titoli e non alle singole attività.



## Valorizzazione delle attività nel quadro RW

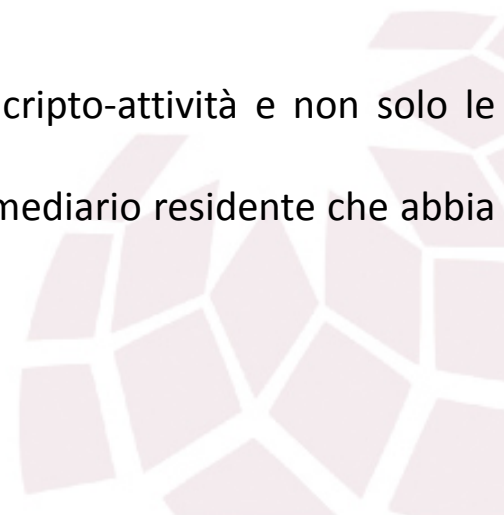
### Attività finanziarie

Particolarità:

**Criptovalute:** fino al 2022, alle valute virtuali detenute presso un intermediario non residente si applicano le stesse regole delle valute estere tradizionali.  
Non è dovuta l'IVAFE.

Dal 1° gennaio 2023, il monitoraggio deve avere ad oggetto tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute.

E' dovuta l'imposta sul valore delle cripto-attività In assenza di un intermediario residente che abbia applicato l'imposta di bollo.





## Valorizzazione delle attività nel quadro RW

### Attività patrimoniali

Per gli **immobili** situati all'estero, il criterio di valorizzazione è:

- il **costo risultante dall'atto di acquisto della proprietà o da altri contratti**
- Il valore di mercato, in mancanza del costo di acquisto o in mancanza della relativa documentazione.
- Il valore indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione del *de cuius* o del donante come risultate dalla relativa documentazione; in assenza di documentazione, si assume il valore di mercato.

Per gli immobili situati in **UE o SEE**, il valore da utilizzare è prioritariamente il **valore catastale**. In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato.

Per le altre attività, diverse dagli immobili, il valore da indicare è quello **di acquisto**, risultante dalla relativa documentazione, ovvero il valore di mercato.



## **Esoneri oggettivi**

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

L'esonero è, quindi, previsto:

- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l'intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti o come mandatarî di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l'intervento di intermediari residenti.

In tutti e tre i casi **l'esonero compete a condizione che** i redditi di natura finanziaria e patrimoniale **siano stati assoggettati a tassazione** mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito dei regimi fiscali del risparmio amministrato o gestito, delle imposte sostitutive o ritenute a titolo d'imposta o d'acconto vigenti.